



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 13693/I/CPGT

Delibera n. 1415/2022

Il Consiglio nella seduta dell' 11.10.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamate le delibere n. **1310**, n. **1313** e n. **1327 del 27/09/2022** con le quali, in esito ad interpello per applicazioni in via non esclusiva, il giudice della CGT di I grado di Catania dott. **Pietro Vito CHIANURA** veniva applicato, rispettivamente, presso la CGT di II grado della Calabria, presso la CGT di I grado di Bergamo e presso la CGT di I grado di Crotona;

vista la comunicazione, acquisita al protocollo consiliare n. 13693 del 07/10/2022, con la quale il giudice dott. **Pietro Vito CHIANURA** ha comunicato che, preso atto che il numero di applicazioni ricevute in esito alla partecipazione ad interPELLI nazionali è risultato essere superiore a quelle consentite dalla risoluzione n. 7/2015, a causa del concomitante svolgimento degli stessi, esprime preferenza per quella presso la **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Crotona**, disposta con delibera n. 1327/2022, chiedendo che vengano revocate le assegnazioni contestualmente ricevute presso la **Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria e presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo, di cui alle richiamate delibere n. 1310 e n. 1313;**

considerato che non vi sono motivi ostativi per accogliere la richiesta e che, pertanto, occorre procedere alla revoca dell'applicazione del dott. **CHIANURA** di cui alle delibere n. 1310 e 1313 del 27/09/2022;

rilevato che, a seguito della anzidetta revoca dell'applicazione presso la **Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria** non vi è necessità di scorrimento della graduatoria per assenza di altri candidati idonei per la sede di sezione interessata;

rilevato, altresì, che, a seguito della anzidetta revoca dell'applicazione presso la **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo** occorre procedere allo scorrimento della graduatoria degli altri candidati ammessi per la carica di giudice, applicando il candidato primo tra gli idonei, dott. **Edoardo Maria PICCIRILLI**, della **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Ragusa;**

DELIBERA

Per quanto in motivazione,

- **l'annullamento della delibera n. 1310 del 27/09/2022** limitatamente alla parte



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

relativa all'applicazione del dott. **Pietro Vito CHIANURA** alla **Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria**, a decorrere dal **10/10/2022**;

- **l'annullamento della delibera n. 1313 del 27/09/2022** limitatamente alla parte relativa all'applicazione del dott. **Pietro Vito CHIANURA** alla **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo**, a decorrere dal **10/10/2022**;
- **l'applicazione quale giudice alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo** del dott. **Edoardo Maria PICCIRILLI**, a decorrere dal **24/10/2022**.

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente **della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria**;
- al Presidente **della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia**;
- al Presidente **della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Catania** che avrà cura di notificare la presente delibera al dott. **Pietro Vito CHIANURA**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Ragusa** che avrà cura di notificare la presente delibera al dott. **Edoardo Maria PICCIRILLI**.
- al Presidente della **Corte di Giustizia tributaria di I grado di Bergamo**, invitandolo a comunicare la sezione di assegnazione dell'applicato e rammentando che esso non può essere assegnato a sezione diversa da quella di titolarità;

IL PRESIDENTE

Firmatario1